

REP 23/2026

CONVENZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 D.LGS. N. 117/2017 TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO AFFIDI DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST – PERIODO 01/08/2026 – 31/07/2028 – CIG BC954F8599

L'anno 2026 (duemila ventisei), nel mese di agosto, alla data dell'ultima firma digitale apposta con il presente atto tra:

SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST (di seguito SdS)

con sede legale a Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria n. 1 - 50012, C.F. 94297490487 – P.IVA 07179170480, rappresentata nella persona di Fabio Haag, nato a Figline Valdarno il 11/06/1964, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente della Società della Salute Fiorentina Sud Est, in forza dei Decreti del Direttore n. 86 del 19/12/2025, n. 6 del 23/01/2026 e n. 48 del 22/06/2026 di conferimento dell'incarico e delega di funzioni, esecutivi ai sensi di legge

E

G. DI VITTORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS

(di seguito Ente Partner), con sede legale a Massa, Via del Cesarino n. 38 – CAP 54100, C.F./P.IVA 00194480455, rappresentata nella persona di Melina Ricci, nata a Massa il 25/11/1965, C.F. RCCMLN65S65F023G, residente in Via Bastione n. 41, Massa (MS);

PREMESSO CHE:

– in data 14/01/2021 si è costituito il Consorzio di enti pubblici denominato “Società della Salute Fiorentina Sud Est” che comprende i 14 Comuni afferenti alla Zona socio-sanitaria Fiorentina Sud Est (Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Figline e Incisa V.no, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano Val Di Pesa, San Godenzo) e l'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro;

– sul territorio della zona socio-sanitaria Fiorentina Sud Est è attivo per tutti i Comuni della Zona il “Centro Affidi Zonale”, dedicato alla gestione delle attività legate alla valorizzazione e diffusione della cultura dell’affido familiare (ai sensi della Legge n. 184/83 così come modificata dalla Legge n. 149/2001), con organizzazione dell’affidamento di minori le cui famiglie si trovano in stato di momentanea difficoltà e con l’obiettivo di reperire nuclei affidatari, curarne la formazione, gestire l’abbinamento e il sostegno dei minori all’interno dei nuclei stessi, garantendo il supporto del singolo progetto di affido, in stretta collaborazione con i Servizi territoriali coinvolti, le équipes multi-professionali e le Autorità preposte;

DATO ATTO CHE:

– Con Delibera di Giunta Esecutiva della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 13 del 10/04/2026 si è dato atto della necessità di indire un’istruttoria pubblica per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione di attività del Centro Affidi zonale, approvando gli schemi di Avviso Pubblico (Allegato 1) e di domanda di partecipazione (Allegato A);

– Con Decreto del Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 22 del 14/04/2026 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione per la gestione delle attività del Centro Affidi della Zona Fiorentina Sud Est, come previsto dalla Delibera di Giunta Esecutiva sopra richiamata;

– In data 19/05/2026 si è tenuto il tavolo di co-progettazione dal quale è scaturita la progettazione definitiva degli interventi previsti dall'Avviso pubblico, il cui verbale è stato successivamente integrato a seguito di nuovo incontro in data 08/07/2026;

– Con Decreto del Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 45 del 15/06/2026 si è proceduto alla proroga del precedente affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023 per la gestione delle attività del Centro Affidi della Zona Fiorentina Sud Est fino alla data del 31/07/2026, nelle more della conclusione della procedura di co-progettazione ex art. 55 D.lgs. 117/2017;

– Con Determina del Dirigente della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 24 del 05/08/2026 è stato approvato l'esito dell'istruttoria, il verbale di co-progettazione e lo schema della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti come sopra rappresentati

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1 – Finalità e oggetto dell'accordo

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e sono approvate espressamente da parte di ciascun Ente.

Il presente accordo ha per oggetto la gestione del Centro Affidi Zonale della Società della Salute Fiorentina Sud Est, attraverso cui si intende valorizzare e diffondere la cultura dell'affidamento familiare e promuovere nuove forme di accoglienza dei minorenni e di sostegno alle famiglie e alla genitorialità. Il Centro Affidi Zonale è anche sede principale dei Centri per le Famiglie della Zona Fiorentina Sud Est, di cui alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 158 del 20/02/2023, che recepisce il modello condiviso di "Centro per le famiglie" elaborato dal Dipartimento Politiche per la Famiglia.

Come richiesto dall'Avviso pubblico indetto con Decreto del Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. n. 22 del 14/04/2026, il progetto si articola nelle seguenti macro-attività:

- **Azione A:** Gestione del Centro Affidi Zonale (a valere su Fondo Nazionale Politiche Sociali);
- **Azione B:** Progetti complementari di sostegno alle famiglie e all'infanzia, articolati in micro-progetti (a valere su Fondi Famiglia);

Le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi negli idonei locali messi a disposizione dalla Società della Salute Fiorentina Sud Est, in Via Pian di Grassina, 10, Località Grassina – 50012, Bagno a Ripoli (FI). All'Ente Partner sono assegnati i relativi arredi e le strumentazioni per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.

Dalle risultanze del verbale di co-progettazione conservato agli atti, è scaturita la progettazione definitiva degli interventi sopra citati. Di

seguito si evidenziano le finalità principali del progetto:

- Reperire e sostenere le famiglie affidatarie o i singoli disponibili a intraprendere un percorso di accoglienza di minorenni in affidamento nelle sue diverse forme, come indicato dalle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare approvate dalla Conferenza Unificata in data 08/02/2024;
- Promuovere la cultura dell'affidamento familiare per le famiglie, coppie o persone singole disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minorenni, collaborando con i Servizi Territoriali nell'implementazione di azioni di sensibilizzazione verso la comunità locale;
- Coadiuvare i Servizi sociali e socio-sanitari territoriali nella gestione dei progetti di affido.

Azione A: Gestione del Centro Affidi Zonale (a valere su Fondo Nazionale Politiche Sociali)

Per la gestione in termini di efficacia e di efficienza del Centro Affidi Zonale, dovrà essere messa a disposizione un'équipe multidisciplinare così costituita:

- Assistente Sociale Professionale iscritto all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali, con comprovata esperienza nell'area minori e famiglia, incaricato della gestione delle attività specifiche del Centro Affidi e del Coordinamento operativo del Centro. Dovranno essere garantite 32 ore settimanali di servizio per 48 settimane annue;

	– Psicologo professionista iscritto all’Albo degli Psicologi, con	
	comprovata esperienza nel campo minorile e in materia di	
	affidamento, incaricato della gestione delle attività specifiche del	
	Centro Affidi e della conduzione dei Gruppi post-affido (famiglie	
	affidatarie, minorenni in affidamento). Dovranno essere garantite:	
	○ 20 ore settimanali di servizio per 48 settimane annue –	
	Gestione delle attività specifiche del Centro Affidi;	
	○ 4 ore settimanali di servizio per 48 settimane annue –	
	Conduzione dei Gruppi post-affido;	
	– Educatore professionale in possesso di Laurea in Scienze	
	dell’Educazione e di competenze e conoscenze nell’ambito del lavoro	
	di rete, promozione e lavoro di comunità, incaricato della gestione	
	delle attività specifiche del Centro Affidi, comprensive del supporto	
	educativo ai minorenni in affido (gestione e vigilanza degli incontri	
	periodici tra genitori naturali e bambini in affido). Dovranno essere	
	garantite 15 ore settimanali di servizio per 48 settimane annue.	
	Saranno inoltre garantiti i rimborsi per quanto di seguito elencato, nel	
	rispetto degli importi massimi concordati in sede di co-progettazione:	
	– Formazione del personale;	
	– Formazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi di	
	lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, sorveglianza sanitaria e	
	acquisto DPI;	
	– Rimborsi chilometrici per spostamenti svolti nel contesto delle	
	attività progettuali;	
		Pagina 6 di 21

- Acquisto di materiali e strumentazioni vari, quali materiale informativo, promozionale, depliant, spazi pubblicitari, materiale ludico-educativo per le attività da svolgersi con i minori, etc.;
- Spese amministrative generali sostenute per polizze e strumentazione informatica;

Azione B: Progetti complementari di sostegno alle famiglie e all'infanzia, articolati in micro-progetti (a valere su Fondi Famiglia)

Per la realizzazione dei progetti complementari di sostegno alle famiglie e all'infanzia, dovranno essere previsti i micro-progetti e messi a disposizione i professionisti di seguito elencati:

- 1) Sostegno psicologico a famiglie adottive in difficoltà, da realizzare attraverso: la conduzione di Gruppi post-adozione (genitori adottivi, minorenni adottati o in affido preadottivo/rischio giuridico); consulenze individuali e di coppia per genitori adottivi; interventi di integrazione nell'ambiente scolastico rivolti all'inclusione di minorenni adottati (quali, ad esempio, interventi di sensibilizzazione o di formazione per docenti). Le attività dovranno essere svolte da Psicologo professionista iscritto all'Albo degli Psicologi, in possesso di competenze e conoscenze nell'ambito minorile e nella gestione dei gruppi. Dovranno essere garantite 4 ore settimanali di servizio per 48 settimane annue;
- 2) Vicinato solidale/Affido culturale, ovvero attività che si realizzano attraverso l'affiancamento alle famiglie vulnerabili da parte di

altre famiglie che possano sostenerle nella vita quotidiana. Le attività dovranno essere svolte dalle seguenti figure professionali:

- Assistente Sociale Professionale iscritto all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali, con comprovata esperienza nell'area minori e famiglia. Dovranno essere garantite 6 ore settimanali di servizio per 48 settimane annue;
- Educatore professionale in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione e di competenze e conoscenze nell'ambito del lavoro di rete, promozione e lavoro di comunità. Dovranno essere garantite 10 ore settimanali di servizio per 48 settimane annue;

A titolo di co-finanziamento immateriale, dovranno essere previste le seguenti attività:

- Project manager per coordinamento professionale e organizzativo delle attività sopra elencate, incaricato di svolgere a titolo esemplificativo: riunioni periodiche dell'equipe e incontri di programmazione; predisposizione di un piano di comunicazione mirato per la diffusione del progetto nei principali contesti sociali e attraverso i canali di comunicazione digitali, con il coordinamento centrale della Società della Salute; monitoraggio delle attività svolte, produzione della relativa reportistica e relazioni quantitative/qualitative, con l'utilizzo della modulistica condivisa

dalla Società della Salute. Dovranno essere garantite 48 ore annue da organizzare in virtù delle esigenze progettuali;

– Personale back-office: dovranno essere garantite 24 ore annue da organizzare in virtù delle esigenze progettuali;

– Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): dovranno essere garantite 12 ore annue da organizzare in virtù delle esigenze progettuali;

– Fondo per imprevisti;

Art. 2 - Normativa di riferimento

– Legge n. 184/1983, recante "Diritto del minore ad una famiglia", integrata e modificata dalla L. n. 149/2001 e dalla L. n. 173/2015;

– Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

– D.C.R.T. n. 348/1994 "Direttiva ai Comuni ed alle Unità Sanitarie Locali per la costituzione ed il funzionamento del Servizio per l'Affidamento familiare";

– Legge n. 476 del 31/12/1998, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di Adozioni internazionali fatta all'Aja il 29/05/1993";

– Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

– DPCM 30/03/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di

- Il Decreto Ministeriale del 31/03/2021, n. 72 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”;
- DGRT n. 1494/2023, recante “Indirizzi operativi per l’affidamento familiare”;
- Le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare approvate dalla Conferenza Unificata l’8 febbraio 2024;
- Il Piano Sociale e Sanitario Integrato (PSSIR) Regione Toscana approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 30/07/2025;
- Il Piano Integrato di Salute (PIS) 2026-2028 e la Programmazione Operativa Zonale (POA) 2026-2028, approvati con Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 26/02/2026;
- La sentenza del Consiglio di Stato n. 3082/2026 del 20/04/2026.

Art. 3 – Durata del progetto

Il presente accordo avrà durata di due anni a partire dal 01/08/2026 e fino al 31/07/2028. La presente Convenzione potrà essere eventualmente rinnovata, qualora si presentino specifiche esigenze opportunamente individuate, in accordo tra le parti per un ulteriore periodo della durata massima di 1 anno, ovvero fino al 31/07/2029.

Alla scadenza di suddetto periodo, il rapporto convenzionale con l'Ente Partner si risolverà automaticamente, senza alcun obbligo di disdetta o recesso.

Art. 4 – Risorse finanziarie

Le risorse stanziare dalla Società della Salute, per ciascuna annualità di cui all'art. 3, sono di seguito specificate:

- Azione A: Gestione del Centro Affidi Zonale => **€ 95.723,52 al netto di IVA**, a valere su Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS);
- Azione B: Progetti complementari di sostegno alle famiglie e all'infanzia, articolati in micro-progetti => **€ 24.276,48 al netto di IVA**, a valere su Fondi Famiglia (FF);

Si specifica di seguito il finanziamento complessivo per ciascuna annualità di competenza del progetto:

- 2026 => € 39.884,80 al netto di IVA a valere su Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ed € 10.115,20 al netto di IVA a valere su Fondi Famiglia (FF), per un totale di **€ 50.000,00 al netto di IVA**;
- 2027 => € 95.723,52 al netto di IVA a valere su Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ed € 24.276,48 al netto di IVA a valere su Fondi Famiglia (FF), per un totale di **€ 120.000,00 al netto di IVA**;
- 2028 => € 55.838,72 al netto di IVA a valere su Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ed € 14.161,28 al netto di IVA a valere su Fondi Famiglia (FF), per un totale di **€ 70.000,00 al netto di IVA**;

Art. 5 – Destinatari del progetto

Sono destinatari diretti delle attività previste dal presente accordo i

cittadini residenti nei Comuni della Zona Fiorentina Sud Est, ovvero:

- I minorenni residenti, temporalmente privi di idoneo ambiente familiare, in carico al Servizio Sociale Professionale, anche su mandato dell'Autorità Giudiziaria minorile;
- Le famiglie e i singoli disponibili all'affido dei minorenni, interessati ad intraprendere un percorso di informazione, formazione, di conoscenza e valutazione per esperienze di affido;
- La comunità civile, le istituzioni, il volontariato, l'associazionismo, etc. attraverso azioni informative, preventive e promozionali.

Art. 6 – Rendicontazione delle attività, rimborsi spese e tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), le attività oggetto della presente Convenzione danno luogo a rimborsi spese da parte della Società della Salute nei confronti dell'Ente Partner, il quale si impegna in ogni caso ad osservare le prescrizioni della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le spese sostenute saranno rimborsabili con cadenza mensile esclusivamente dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, ovvero fattura elettronica, che dovrà essere intestata alla Società della Salute Fiorentina Sud Est. Si precisa che dovranno essere realizzate fatture separate per ciascuna Azione progettuale, le quali dovranno riportare:

- Il titolo del progetto, ovvero “Centro Affidi – Azione A finanziato con FNPS” oppure “Centro Affidi – Azione B finanziato con Fondi Famiglia”;
- Una linea di fatturazione separata per ciascuno degli interventi di cui all’art. 1, con indicazione della qualifica professionale;
- Il mese di riferimento di esecuzione delle attività;
- Il CIG acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:
BC954F8599.

Si riportano di seguito i riferimenti per la corretta intestazione della documentazione fiscale:

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli (FI),

C.F. 94297490487 – P.IVA 07179170480

Codice IPA VTH34HOV

Codice Ufficio E_FatturaPA: UFNTK0

e-mail: sds.firenzesudest@uslcentro.toscana.it;

PEC: sdsfirenzesudest@postacert.toscana.it.

Non sono ammesse fatture diverse o comunque sprovviste delle caratteristiche sopra indicate.

Si precisa che l’emissione di fattura elettronica dovrà essere preceduta dalla trasmissione alla Società della Salute della relativa documentazione fiscale proforma. A seguito di verifica dell’adeguatezza della fattura proforma, la SdS provvederà a trasmettere all’Ente Partner nota di

	autorizzazione alla fatturazione per il rimborso delle prestazioni e dei servizi resi.	
	L'Ente Partner dovrà inoltre produrre con cadenza semestrale una relazione qualitativa e quantitativa delle attività svolte, predisposta sulla base della modulistica opportunamente fornita dalla Società della Salute.	
	I pagamenti saranno effettuati dalla SdS entro 60 giorni (salvo diverso accordo) dalla data di emissione della fattura/nota di debito presentata dall'Ente Partner, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) ove prevista.	
	In caso di DURC irregolare dell'Ente Partner, per quanto di competenza, la Società della Salute attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.	
	Nulla sarà dovuto, in caso di DURC irregolare, per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e l'Ente Partner non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.	
	Art. 7 - Impegni della Società della Salute	
		Pagina 15 di 21

La Società della Salute si impegna a convocare degli incontri di monitoraggio del progetto, con cadenza periodica e comunque modulabile sulla base delle esigenze progettuali, a curare la verbalizzazione di tali sedute e l'adeguamento della documentazione rilevante; ove richiesta, è tenuta a condividere copia di tale documentazione all'Ente Partner.

La Società della Salute coordina e supervisiona la realizzazione e gestione del progetto, verifica il rispetto degli obblighi di rendicontazione e procede al pagamento dei rimborsi dovuti entro 60 giorni dall'emissione di fattura elettronica.

Art. 8 – Impegni dell'Ente Partner

L'Ente Partner si impegna a realizzare le attività previste dall'art. 1 del presente Accordo, nonché a monitorare e valutare con la Società della Salute, in caso di sopravvenute nuove esigenze, le possibilità di rimodulazione delle attività.

L'Ente Partner è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Ente Partner è inoltre tenuto ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria

	e dagli accordi integrativi territoriali.	
	L'Ente Partner è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni,	
	dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza	
	durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.	
	L'Ente Partner si impegna infine a partecipare alle riunioni convocate	
	dall'Amministrazione, salvo giustificato motivo oggettivo, e a rispettare	
	le modalità di rendicontazione e fatturazione dei rimborsi spese secondo	
	quanto previsto dall'art. 6.	
	Art. 9 – Cabina di regia	
	La Cabina di regia è composta dai referenti individuati dalle Parti di	
	progetto e assicura il raccordo strategico - funzionale.	
	Per la Società della Salute sono individuati:	
	– Il Dott. Neri Magli, Responsabile di Ufficio di Piano della Società della	
	Salute, in qualità di RUP;	
	– La Dott.ssa Barbara Balleri, Coordinatrice del Servizio Sociale	
	Territoriale della Zona Fiorentina Sud Est, in qualità di DEC;	
	Per G. DI VITTORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS:	
	Dott.ssa Lorella Masini e Dott.ssa Teodolinda Cardinale;	
	La Cabina di Regia per il monitoraggio e coordinamento delle attività,	
	convocata con cadenza periodica e comunque modulabile sulla base	
	delle esigenze progettuali, coordina, monitora e valuta l'attuazione e	
	l'efficacia del progetto promuovendo le iniziative volte a migliorare	
		Pagina 17 di 21

l'utilizzo delle risorse del progetto stesso.

Art. 10 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento della Società della Salute Fiorentina Sud Est - adottato con Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 3 del 17/02/2023 – l'Ente Partner, ovvero i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici, per quanto compatibili, che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono reperibili dal sito internet della SDS nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione indicata nel presente atto.

Art. 11 – Polizza assicurativa

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta in esecuzione del presente Accordo contrattuale, con mezzi, strumenti e personale propri, l'Ente Partner contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutti gli utenti e prestatori di lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori dipendenti e non) e per RCO, con massimali adeguati e dal

medesimo ritenuti congrui, esonerando espressamente la Società della Salute da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

Art. 12 – Inadempienze e recesso

La SDS procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze dell'Ente Partner devono essere comunicate dalla SDS, per iscritto, entro 15 giorni dal momento in cui si sono verificate, fissando un termine entro il quale l'Ente Partner adotterà i provvedimenti necessari al fine di rimuovere le inadempienze contestate. Trascorso tale termine senza che l'Ente Partner abbia provveduto ad adeguarsi alle richieste della SDS e nel perdurare di violazioni degli obblighi che la presente Convenzione pone a carico dell'Ente Partner o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento del servizio, la SDS ha la facoltà di recedere dalla Convenzione tramite comunicazione scritta indirizzata all'Ente Partner coinvolto.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore, l'Ente Partner interessato potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno due mesi a mezzo PEC all'indirizzo della SDS. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente con-tratti in forza della presente Convenzione.

Art. 13 - Tutela dei dati personali

Il titolare del trattamento è La Società della Salute Fiorentina Sud Est,
(con sede in Piazza della Vittoria, 1 Bagno a Ripoli 50012 - P.IVA

07179170480 C.F. 94297490487; PEC:

sdsfirenzesudest@postacert.toscana.it). Il Responsabile per il

Trattamento dei dati è il dott. Fabio Lenzi: privacy@irisonline.it.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate sul fatto e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i "dati personali" forniti da ciascuna, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati.

Le Parti si impegnano al rispetto della normativa di cui al GDPR 678/2016.

Art. 14 - Ulteriori disposizioni relative all'accordo

Ogni parte, in qualsiasi momento prima della scadenza dell'Accordo, può proporre all'altra modifiche di singole clausole e di parti del Programma che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del progetto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti. Ogni modifica all'Accordo necessita della forma scritta.

